

DCO GME 04/2013

***Proposte di modifica del Regolamento della
Piattaforma per il bilanciamento del gas di cui
all'art. 5 della deliberazione ARG/gas 45/11
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 5 luglio 2013

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione 04/2013 (di seguito DCO) con cui il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha posto in consultazione alcune proposte di modifica e integrazione del Regolamento della piattaforma di bilanciamento PB-GAS (di seguito Regolamento), di cui all'articolo 5 della delibera ARG/gas 45/11.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Dati e informazioni relativi agli operatori della PB-GAS

L'articolo 21.3 del Regolamento definisce le azioni che il GME è tenuto ad intraprendere ai fini dello svolgimento della attività di verifica, su base giornaliera, dei requisiti di abilitazione degli operatori.

In particolare, la disposizione attuale prevede che l'operatore, qualora non risulti essere più nell'elenco degli utenti abilitati trasmesso dal Responsabile del Bilanciamento (RdB), non possa presentare offerte presso la PB-GAS fino a quando non riacquisti tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia ripristinato la suddetta qualifica, il GME lo esclude dalla PB-GAS.

Ciò avviene nonostante il Codice di Rete di Snam preveda che gli utenti devono provvedere al ripristino dei requisiti entro il 7° giorno di calendario successivo alla data della comunicazione di perdita dei requisiti.

Per quanto evidenziato sopra, Anigas condivide la proposta di modifica del GME poiché si pone come obiettivo quello di evitare che nel periodo che l'utente ha a disposizione per onorare le proprie obbligazioni nei confronti di Snam (7giorni) possa spirare il termine delle cinque sessioni consecutive della PB-GAS e di conseguenza trovarsi escluso dalla piattaforma.


Tale proposta difatti salva il principio secondo cui gli operatori, fin dal momento della perdita della qualifica di utente abilitato, non potranno effettuare alcuna attività di negoziazione presso la piattaforma della PB-GAS, garantendo così il corretto funzionamento della Piattaforma.

Criteria di determinazione del prezzo di remunerazione

L'articolo 33 del Regolamento definisce i criteri con cui il GME individua le offerte accettate e il relativo prezzo di remunerazione.

Con l'avvio del bilanciamento a regime (1° aprile 2012) che prevede la combinazione delle offerte degli utenti abilitati a prescindere dal segno e non soltanto quelle di segno opposto a quella presentata dal RdB, l'applicazione dell'articolo 33 ha determinato in alcune occasioni risultati incoerenti con il principio in base al quale *“siano accettate tutte le offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio e, parimenti, siano accettate tutte le offerte di acquisto il cui prezzo risulta superiore a quello di equilibrio”*. Nel dettaglio, in alcune sessioni è emerso che non sono state accettate offerte di acquisto con prezzo superiore a quello di equilibrio, e viceversa, offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio.

Nel grafico di seguito riportato è rappresentata, a titolo esemplificativo, una possibile situazione anomala nel caso di offerta in vendita del RdB, in cui nonostante un utente abbia formulato un'offerta in vendita ad un prezzo di riserva inferiore al prezzo di remunerazione determinato in relazione al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del RdB come attualmente previsto dall'articolo 33.2 del Regolamento, l'offerta di tale utente sia stata scartata.



Alla luce delle anomalie sopra rappresentate, Anigas condivide l'opportunità di apportare opportune modifiche al Regolamento della PB-GAS.

Per fare in modo che i risultati siano sempre coerenti con il principio secondo il quale *“siano accettate tutte le offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio e, parimenti, siano accettate tutte le offerte di acquisto il cui prezzo risulti superiore a quello di equilibrio”*, si propone che l'art. 33.2 del Regolamento venga riformulato nel seguente modo (le modifiche sono apportate in rosso rispetto alla formulazione proposta dal GME):

“Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:

- a) il valore netto *e il volume di gas scambiato*¹ delle transazioni risultanti siano massimie, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
- b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari:
- i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas;
 - ii. ~~al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas~~ *al prezzo corrispondente all'incrocio delle curve di offerta di acquisto e vendita aggregate al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di gas*, in tutti gli altri casi. *Qualora le due curve si sovrappongano in un tratto verticale, convenzionalmente si assume che il prezzo di remunerazione sia quello corrispondente al livello più basso del tratto.*
- c) fatto salvo il caso di cui al precedente comma 33.2, lettera b), n.i, siano accettate esclusivamente:
- i. le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b), n. ii;
 - ii. le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b), n. ii.”

In questa maniera gli esiti della PB-GAS sarebbero coerenti con il principio di cui sopra.

¹ L'obiettivo è quello di garantire che qualora le offerte marginali di acquisto e vendita (quelle che determinano il prezzo) siano, anche parzialmente, sovrapposte orizzontalmente, queste siano accettate.

Annullamento e riesecuzione delle sessioni della PB-GAS per errori materiali

Anigas rileva la necessità di garantire il buon esito delle sessioni di bilanciamento e a tal fine condivide la necessità di introdurre nel Regolamento una specifica previsione che consenta al GME, anche su richiesta del RdB, di annullare la sessione della PB-Gas condizionata da errori materiali e di procedere ad una nuova esecuzione della stessa entro il medesimo giorno della sessione PB-Gas annullata.

Nel caso in cui l'errore materiale da parte del RdB e/o del GME sia relativo alle informazioni di cui all'articolo 31 del Regolamento, ossia relativo ai limiti minimi e massimi di acquisto e vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità che ciascun utente abilitato è tenuto a offrire sulla PB-GAS, la proposta di modifica sembra prevedere che la rideterminazione degli esiti della sessione annullata avvenga senza concedere la possibilità agli utenti di riformulare le proprie offerte.

Allo stato attuale, infatti, ogni operatore alle 19:00 del giorno G sul sistema informatico del GME ha evidenza dei propri limiti minimi e massimi di offerta sulla base dei quali formula i propri *bid*. È evidente che una correzione di tali limiti potrebbe rendere opportuna da parte degli utenti una modifica delle proprie offerte, anche qualora i *bid* precedentemente formulati rispettassero comunque i limiti minimi e massimi rettificati.

Ciò premesso la possibilità agli utenti di modificare le proprie offerte dovrebbe essere concessa in una finestra temporale che precede la conclusione del giorno gas G.